

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per la sua compilazione è necessario seguire le istruzioni contenute nelle avvertenze intitolate «Come compilare il formulario di ricorso», facendo attenzione a completare tutte le rubriche relative alla Sua situazione e fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (articolo 47 del regolamento della Corte). Si noti in particolare che l'articolo 47 § 2 a) del regolamento prevede che il formulario di ricorso DEVE comprendere, nelle sezioni pertinenti, un'esposizione concisa dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità. Il formulario di ricorso debitamente compilato deve consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo delle etichette con codice a barre, ne apponga una nel riquadro sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte un numero di riferimento per le presenti doglianze, lo indichi nel riquadro sottostante.

A. Ricorrente

A.1. Privato

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione A.2.

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 31/12/1960

4. Luogo di nascita

5. Nazionalità

6. Indirizzo

7. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

8. Email (se del caso)

9. Sesso maschile femminile

A.2. Organizzazione

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un altro tipo di persona giuridica. In tale caso, completare ugualmente la sezione D.1.

10. Nome

11. Numero di registrazione (se del caso)

12. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G	G	M	M	A	A	A	A

 es. 27/09/2012

13. Attività

14. Sede

15. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

16. Email

B. Stato(i) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

17. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input checked="" type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

D. Rappresentante/i di un'organizzazione

nel caso in cui la parte ricorrente sia un'organizzazione, la stessa dovrà essere rappresentata dinanzi la Corte da una persona abilitata ad agire in suo nome e per suo conto (ad esempio un dirigente o un responsabile delegato a tal fine). I dati del rappresentante dovranno essere indicati nella sezione D.1.

nel caso in cui tale rappresentante nomini un avvocato al fine di difendere l'organizzazione, le sezioni D.2 e D.3 dovranno essere compilate entrambe.

D.1. Rappresentante dell'organizzazione

7. Qualità/legame/funzione (allegare un documento giustificativo)

8. Cognome

9. Nome

10. Nazionalità

11. Indirizzo

12. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

13. Fax

14. Email

D.2. Avvocato

45. Cognome

46. Nome

47. Nazionalità

48. Indirizzo

49. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

50. Fax

51. Email

D.3. Procura

Il rappresentante dell'organizzazione deve autorizzare l'avvocato difensore ad agire in suo nome, apponendo la propria firma nel riquadro 52 sottostante; l'avvocato nominato deve indicare che accetta di difendere l'organizzazione apponendo la propria firma nel riquadro 54 sottostante.

Autorizzo con la presente la persona indicata nella sezione D.2 a difendere l'organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

52. Firma del rappresentante dell'organizzazione

53. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

Accetto con la presente di difendere l'organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

54. Firma dell'avvocato

55. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

Oggetto del ricorso

Questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso deve contenere tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione). È pertanto obbligatorio compilare la parte suddetta evitando di limitarsi alla formula «vedasi documento allegato». Consultare l'articolo 47 § 2 del regolamento e le istruzioni pratiche relative all'introduzione del ricorso, nonché le avvertenze «Come compilare il formulario di ricorso».

E. Esposizione dei fatti

56.

Il 24 agosto del 2016 il Governo italiano, con una mirata operazione di polizia, ha rintracciato e rimpatriato forzatamente in Sudan 40 cittadini sudanesi, in applicazione dell'accordo stipulato tra i capi delle forze di polizia italiani e sudanesi in data 3 agosto 2016.

Il ricorrente è munito di documento di identità sudanese che ne attesta le generalità (Doc. 1)

Il racconto dei fatti accaduti è stato raccolto direttamente dagli avvocati Salvatore Fachile e Dario Belluccio (in presenza di un mediatore culturale), che hanno incontrato il ricorrente il 22 dicembre 2016 a Khartoum, dove si sono recati quali accompagnatori di alcuni europarlamentari durante una missione ufficiale che aveva un differente scopo (Doc. 2 programma missione ufficiale e visto di ingresso). L'incontro è stato reso possibile grazie ai contatti degli avvocati con alcuni cittadini sudanesi coinvolti negli stessi fatti ma scampati fortunatamente al rimpatrio forzato (come meglio specificato più avanti). L'incontro è avvenuto in una località scelta dal ricorrente, rispettando tutte le possibili precauzioni, ma ugualmente i servizi di sicurezza hanno assistito di nascosto al colloquio tra i sottoscritti avvocati e i loro clienti (tutti ricorrenti innanzi a questa Corte) e immediatamente dopo hanno sottoposto gli avvocati stessi e il mediatore a un lungo interrogatorio. A quest'ultimo non sono seguite misure di limitazione della libertà o di sequestro delle procure raccolte molto probabilmente perché i servizi di sicurezza hanno avuto piena conferma di quanto avevano ascoltato di nascosto, ovverosia che l'incontro si era incentrato esclusivamente su quanto accaduto al ricorrente in Italia e sui trattamenti cui quest'ultimo era stato sottoposto. Infatti, i veloci riferimenti ai motivi di fuga dal Sudan e ai pericoli affrontati dal ricorrente in Sudan sono stati oggetto di rapidi scambi avuti con il mediatore sottovoce e in modo furtivo, proprio allo scopo di preservare l'incolumità del ricorrente, degli avvocati e del mediatore.

Si premette ulteriormente che la vicenda qui narrata trova conferma nei ricorsi presentati a questa stessa Corte dai sottoscritti avvocati in relazione ad altri quattro cittadini sudanesi che hanno subito trattamenti simili dalle autorità italiane, ma soprattutto sono stati congiuntamente forzatamente rimpatriati in Sudan con il medesimo volo il 24 agosto 2016.

I nomi degli altri ricorrenti (ognuno dei quali ha presentato separato ricorso) sono:

Il 29 luglio 2016, il ricorrente – cittadino sudanese originario del Darfur- è giunto in Italia, soccorso dalla Marina Militare. Si sposta immediatamente verso nord, raggiungendo prima Roma e poi Ventimiglia, dove è ospitato presso la struttura della Croce Rossa. Né al momento dello sbarco, né successivamente ha ricevuto informazioni sul diritto di asilo e sulle possibili conseguenze della mancata presentazione della domanda di protezione in assenza di regolare documentazione di ingresso.

Il 18 agosto, il ricorrente è stato arrestato appena fuori dal centro della Croce Rossa ed è stato sottoposto ad identificazione forzata: poiché lo stesso oppone resistenza, è stato prima preso a schiaffi e poi forzato dito per dito a lasciare le proprie impronte.

Dal 18 agosto, il ricorrente è stato detenuto per la durata di cinque giorni all'interno di una Caserma di Polizia o di altra struttura militare differente da un Centro di Identificazione ed Espulsione.

In questo arco di tempo (di cinque giorni), il ricorrente è stato ascoltato (all'interno della Caserma) da una autorità italiana (verosimilmente da un Giudice di pace, ma di ciò non si ha certezza, data l'incomprensibilità dei fatti per lo stesso ricorrente) con l'ausilio di un interprete nord africano di lingua araba, con cui tuttavia la comunicazione era fortissimamente limitata dalla differenza di dialetto arabo utilizzato. Ancora una volta, in questa occasione, il ricorrente non è stato informato della possibilità di richiedere protezione internazionale, ma ciò nonostante il ricorrente stesso ha affermato con forza di non volere comunque ritornare in Sudan, da dove era fuggito a causa delle persecuzioni e delle gravi violazioni dei diritti fondamentali a cui era stato sottoposto in Darfur in ragione della sua appartenenza etnica. Il ricorrente infatti appartiene alla maggioranza non araba, da molti anni vittima del genocidio e dello sterminio posto in essere da gruppi armati finanziati e sostenuti dal Governo dittatoriale di al Bashir, il quale, proprio per il suo coinvolgimento nello sterminio della popolazione del Darfur è ricercato dalla Corte internazionale penale dell'Aja con varie accuse di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio.

All'odierno ricorrente non è mai stato notificato o consegnato alcun documento scritto: né un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, né l'ordine di accompagnamento alla frontiera. Inoltre lo stesso non ha avuto accesso al fascicolo presso il Giudice di pace o di altra autorità amministrativa, né ha avuto copia neppure di un eventuale verbale di udienza.

Esposizione dei fatti (seguito)

57.

Subito dopo l'incontro con il Giudice di pace, nonostante la chiara volontà espressa, il ricorrente è stato condotto innanzi al delegato dell'Ambasciata sudanese, che lo ha riconosciuto quale cittadino sudanese.

Immediatamente dopo l'incontro (probabilmente avvenuto) con il Giudice di pace e con il delegato del Console, nonostante la dichiarata volontà di restare in Italia, il ricorrente non ha avuto la possibilità di incontrare né un difensore, né alcun membro di organizzazioni pubbliche e private a difesa dei diritti umani; ed in ogni caso non avrebbe comunque potuto avanzare alcun ricorso con potere sospensivo del rimpatrio nel Paese di Origine, in quanto non previsto dalla normativa italiana.

Il 24 agosto, infine, il ricorrente è stato condotto insieme ad altri cittadini stranieri, tutti di nazionalità sudanese, a Torino dalle Forze di polizia e qui forzatamente rimpatriato tramite un volo della compagnia aerea Egyptair a Khartoum, in Sudan. A nulla è servito che il ricorrente, ancora una volta, congiuntamente a molti altri cittadini sudanesi, abbia, durante la fase dell'imbarco, continuato ad affermare con forza e con vistosa disperazione la volontà di non fare comunque rientro in Sudan, per la paura di essere nuovamente sottoposto ai trattamenti disumani e alle violazioni dei diritti più basilari come già accaduto precedentemente alla sua fuga. Più precisamente, durante la fase dell'imbarco aereo, il ricorrente (come molti altri) ha cercato in tutti i modi di resistere al rimpatrio forzato, tanto da essere immobilizzato e ammanettato dalla Polizia. Questa circostanza trova conferma sia nelle affermazioni dello stesso dott. Giovanni Pinto -Direttore della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere- secondo cui nell'occasione sono state utilizzate le "fascette in velcro" (Lettera scritta all'Espresso, Doc. 3), sia nelle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento del Diritto di Asilo da parte dei pochi cittadini sudanesi che sono riusciti a scampare al rimpatrio forzato e di conseguenza sono stati in grado di presentare una domanda di protezione internazionale nei giorni immediatamente successivi al rimpatrio (Si allegano alcuni verbali di alcuni cittadini sudanesi che durante l'imbarco nel volo del 24 agosto hanno talmente urlato e resistito da far intervenire i piloti della compagnia aerea che hanno deciso di farli scendere per ragioni di sicurezza, Doc. 4).

Giunto in Sudan, gli è stata inflitta la pena del divieto di espatrio per 5 anni, che comporta l'impossibilità di richiedere il rilascio di un passaporto per il medesimo periodo.

Il ricorrente ha deciso di non fare ritorno in Darfur a causa del pericolo quotidiano a cui sarebbe stato sottoposto. Il ricorrente dunque è stato di fatto costretto ad andare a vivere, senza una abitazione stabile e senza lavoro, nelle vicinanze di Khartoum, in condizioni di insicurezza e di fortissima discriminazione e disagio (si allega il Rapporto del Danish Immigration Service and UK Home Office, sulle condizioni di vita dei cittadini del Darfur a Khartoum, Doc. 5).

La vicenda appena esposta è stata oggetto di grande risonanza mediatica e politica in Italia. Il 24 agosto infatti per la prima volta nella storia italiana sono stati rimpatriati forzatamente dei cittadini sudanesi, precedentemente considerati, semplicemente sulla base della loro nazionalità, come persone da proteggere, a cui assicurare in ogni caso una forma di protezione.

Il 24 agosto 2016 lo Stato italiano ha deciso di dare esecuzione all'accordo raggiunto con il Sudan tramite un memorandum di intesa firmato il 3 agosto 2016 dal Capo della polizia italiano e dall'omologo sudanese (senza alcun avvallo ufficiale da parte del Parlamento o del Governo), avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per il rimpatrio forzato dei cittadini sudanesi (si allega il testo del memorandum di intesa, Doc. 6). A seguito dell'accordo, lo Stato italiano ha voluto dare un forte segno di operatività e ha dunque organizzato una operazione diretta all'arresto di un elevato numero di cittadini sudanesi presenti a Ventimiglia. Invero che si sia trattato di una operazione programmata e preordinata lo dimostrano le stesse dichiarazioni del dott. Pinto (già citate, Doc. 3) che afferma letteralmente che "la gara per l'aggiudicazione del volo di rimpatrio è iniziata il 12 agosto", pochi giorni dopo la stipula del memorandum e appena 10 giorni prima il rimpatrio stesso. Tale operazione, nella quale sono rimasti coinvolti circa 60 cittadini sudanesi, si è svolta nell'arco di una settimana, nella zona di Ventimiglia. In questa località, notoriamente da anni, si raggruppano numerosi cittadini sudanesi che tentano di attraversare la frontiera con la Francia ma, spesso vengono rinviati indietro sul territorio di Ventimiglia. Per questo motivo, è usuale trovare in questa piccola città molti cittadini sudanesi che per diverse settimane rimangono ospiti della struttura della Croce Rossa, fintanto che provano o riescono ad attraversare la frontiera. Nell'operazione dell'agosto 2016 infatti, in poco meno di una settimana, sono stati rintracciati ed arrestati sul territorio di Ventimiglia circa 60 sudanesi, che sono stati in parte trattenuti in strutture nelle vicinanze di Ventimiglia (come ad esempio Imperia) e in parte trasportati in strutture detentive di più grande capienza. In particolare circa 40 di questi cittadini sono stati prima trasportati con un pullman (appositamente organizzato solo per loro) a Taranto. Qui sono stati detenuti e si è svolta una udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera esclusivamente a loro dedicata, come si evince dall'atto che si allega (che contiene l'elenco delle cause iscritte a ruolo in quella data, che infatti riportano solo a convalide di cittadini sudanesi, Doc. 7). Analogamente, il Governo italiano, il 24 agosto, ha avuto cura di pubblicizzare il rimpatrio dei cittadini sudanesi, rimarcandone il collegamento con l'accordo e di conseguenza l'efficienza delle politiche di

Esposizione dei fatti (seguito)

58.

rimpatrio su base della nazionalità (Doc. 8). Il memorandum d'intesa tra il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno italiano e la polizia nazionale del Ministero dell'interno sudanese punta alla semplificazione delle procedure di riammissione, per consentire un più rapido rimpatrio delle persone, fino a spingersi (nell'art. 14) alla possibilità che il riconoscimento delle persone rimpatriate da parte delle autorità sudanesi avvenga dopo il rimpatrio stesso in territorio sudanese.

Solo pochissimi di questi cittadini, per casualità, per avere opposto maggiore resistenza fisica di altri o perché supportati da attivisti presenti sul luogo e da avvocati specializzati, sono riusciti a sottrarsi al rimpatrio di massa organizzato dal Governo. In particolare, sette di questi cittadini sudanesi, arrestati e condotti all'aeroporto di Torino, dopo essere saliti sull'aereo, sono stati sbarcati per decisione dei piloti per ragioni di sicurezza a seguito della strenua resistenza fisica opposta. Questi stessi cittadini sudanesi, in forza dell'impatto mediatico ottenuto da una serie di pubbliche denunce, hanno presentato la domanda di protezione internazionale e hanno tutti ottenuto lo status di rifugiato (Si allegano alcune decisioni di riconoscimento dello Status di rifugiato di alcuni cittadini sudanesi scampati al rimpatrio del 24 agosto e in cui espressamente la Commissione Territoriale riconosce la protezione in forza delle persecuzioni subite dalla popolazione non araba del Darfur, Doc. 9).

Si allegano qui le denunce pubbliche di questa operazione di rimpatrio di massa presentate da varie associazioni italiane, la lettera a firma degli europarlamentari e alcuni articoli di stampa (Doc. 10). Si allegano anche alcune interrogazioni parlamentari, in cui deputati e senatori, mossi dal grave allarme umanitario suscitato dall'operazione contro i cittadini sudanesi, hanno posto al Governo precisi interrogativi relative alla stipula dell'accordo con il Sudan e al massiccio rimpatrio dei cittadini sudanesi avvenuto il 24 agosto. In particolare, viene chiesto al Governo di fornire spiegazioni sul perché sia stato stipulato un accordo con un Paese noto per le sistemiche violazioni dei diritti umani e sulla veridicità di una operazione di polizia condotta nei soli confronti di cittadini sudanesi. Un'operazione condotta con lo specifico intento di organizzare in tempo rapidi il rimpatrio di un gruppo di cittadini sudanesi, senza consentire loro di esercitare il diritto di asilo e più in generale privandoli di un effettivo diritto alla difesa (si allegano alcune delle numerose interrogazioni parlamentari scaricabili dal sito <http://www.camera.it/leg17/205>, Doc. 11). A fronte di queste interrogazioni parlamentari, il Governo non ha mai fornito risposte ufficiali, nonostante sia noto come il Sudan sia violentemente governato dal dittatore Al Bashir, sul quale pendono due mandati di arresti emessi dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità (si allegano i mandati di arresti della Corte Penale Internazionale di Giustizia, Doc. 12) Sotto questa dittatura, il Sudan si è trasformato in uno dei luoghi più pericolosi del mondo, governato dalla violenza e dalla impunità, dove sono state cancellate le più elementari garanzie alla vita, alla integrità fisica, all'espressione del pensiero e al diritto di difesa. Una condizione generale che investe tutti i cittadini, ma ancor più quelli provenienti dalla provincia del Darfur. Questa provincia da molti anni è investita e coinvolta in un conflitto armato (come anche gli Stati di Kordofan del Sud e del Nilo Blu) che continua a causare sfollamenti di massa e vittime civili: tutte le parti impegnate nel conflitto hanno perpetrato violazioni dei diritti umani, forze governative hanno distrutto edifici civili, come scuole, ospedali e ambulatori medici situati nelle zone di conflitto e hanno ostacolato l'accesso delle agenzie umanitarie ai civili che necessitavano di aiuti a causa delle ostilità in corso (si allega il rapporto di Amnesty International, di Human Rights Watch, il report di the Independent Expert on the situation of Human rights in Sudan, Human Rights Council UN; Report of the Secretary-General on the African Union/United, security council UN sull'attuale condizione del Sudan, Doc. 13)

F. Esposizione della/e violazione/i lamentata/e della Convenzione e/o dei Protocolli e relative argomentazioni a sostegno

59. Articolo invocato
Art. 3 CEDU

Argomentazione

Il ricorrente è stato rimpatriato in un Paese che sottopone sistematicamente i suoi cittadini a trattamenti disumani e degradanti, ancor più se provenienti dalla regione del Darfur. Lo Stato italiano, oltre a violare l'art. 3 della Convenzione, ha contravvenuto alla normativa italiana in tema di tutela dall'espulsione in paesi non sicuri. In particolare l'art. 19 del D.lgs 286/98 stabilisce che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (...)". Il ricorrente, nonostante non abbia ricevuto informazioni in merito alla possibilità di richiedere asilo, sia di fronte al Giudice di pace sia al momento dell'imbarco, ha ribadito con forza di non voler fare ritorno in Sudan, a causa delle persecuzioni e dei trattamenti disumani già subiti, ai quali di certo sarebbe stato nuovamente sottoposto. Allo stesso tempo, il Governo italiano era perfettamente a conoscenza della condizione di diffusa violenza in cui versa lo Stato del Sudan, notoriamente governato da uno dei più feroci dittatori del mondo. Il Governo italiano e il Parlamento italiano in molteplici occasioni, anche di recente hanno formalmente ricordato con profonda preoccupazione la condizione disumana vissuta in particolare nella regione del Darfur (si allega a titolo esemplificativo la risposta scritta del ministero degli esteri, Doc. 14). In altri termini, il Governo italiano era perfettamente a conoscenza di stare violando l'art. 3 della Cedu e l'art. 19 del Dlgs 286/98, rinviando un cittadino del Darfur nel proprio paese di origine, ben consapevole che lo stesso sarebbe stato sottoposto a trattamenti disumani e degradanti. Tale consapevolezza sarebbe stata presente al Governo italiano anche a prescindere dalla espressa e disperata richiesta del ricorrente di non essere rimpatriato. Questa stessa Corte ha ribadito più volte il principio della absolutezza dei diritti sanciti dall'art. 3: "La Corte ricorda che la tutela dai trattamenti proibiti dall'articolo 3 impone ad uno Stato l'obbligo di non allontanare una persona quando questa corra nello Stato di destinazione il rischio reale di essere sottoposta a quei trattamenti (par. 122-123 Hirsi Jamaa contro Italia). Allo stesso modo, questa Corte ha ricordato come il dato giuridicamente vincolante sia la condizione di fatto in cui versa un certo Stato e non anche la sua formale disponibilità al rispetto dei diritti umani; "La Corte si sente in dovere di rammentare che l'esistenza di testi interni e la ratifica di trattati internazionali che sanciscono il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da soli, a garantire un'adeguata tutela dal rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fonti affidabili rappresentino prassi delle autorità – o da queste tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione (si vedano M.S.S., sopra citata, § 353 e, mutatis mutandis, Saadi, sopra citata, § 147)" (paragrafo 128 Hirsi Jamaa già citata). Infine, si ricordi come il Memorandum di Intesa con il Sudan del 3 agosto, che rappresenta la base politica sulla quale ha agito il Governo italiano, in nessun modo può costituire il substrato giuridico di legittimazione del rimpatrio forzato. Non si tratta di un accordo internazionale, ma solo di una intesa firmata dai capi della polizia, ed in ogni caso -come ricorda la Corte nell'analogo caso dei respingimenti contro la Libia nella sentenza Hirsi Jamaa al paragrafo 129- "l'Italia non può liberarsi della sua responsabilità invocando gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la Libia. Infatti, anche ammesso che tali accordi prevedessero espressamente il respingimento in Libia dei migranti intercettati in alto mare, gli Stati membri rimangono responsabili anche quando, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei loro confronti, essi abbiano assunto impegni derivanti da trattati (Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, §47, CEDU 2001 VIII; e Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n.61498/08, § 128, 2 marzo 2010)."

Art. 4 prot. 4 CEDU

E' stata già evidenziata la contestualità spazio- temporale e l'unicità dell'intento politico che ha condotto al rimpatrio forzato del 24 agosto 2016, Un'unica operazione con cui, in una stessa città (luogo di lunghe soste dei cittadini sudanesi), in uno stesso arco di tempo (pochi giorni), per valorizzare, pubblicizzare e legittimare un accordo di polizia appena firmato (il 3 agosto 2016) si è preordinatamente ricercato e arrestato un gruppo formato esclusivamente da cittadini sudanesi, che sono stati sottoposti a rapidissime procedure di identificazione e rimpatrio, privandoli di fatto dell'informazione relativa al

Esposizione della/e violazione/i lamentata/e della Convenzione e/o dei Protocolli e relative argomentazioni a sostegno (seguito)

60. Articolo invocato	<p>Argomentazione</p> <p>loro diritto di asilo e conseguendo così l'obiettivo perseguito dalle autorità italiane. Che si sia trattato di una operazione programmata e preordinata lo dimostrano le stesse dichiarazioni del dott. Pinto (già citate, Doc. 3) che afferma letteralmente che "la gara per l'aggiudicazione del volo di rimpatrio è iniziata il 12 agosto". Inoltre, si contesta la collettività dell'espulsione anche perché il supposto esame della sua situazione personale è stata meramente formale e del tutto ineffettivo: l'udienza del Giudice di pace (se avvenuta) è durata pochi minuti, con l'interprete era sostanzialmente impossibile la comprensione e non si è dato alcun rilievo alla richiesta esplicita di non far ritorno in Sudan del ricorrente. Inoltre, è evidente come le modalità dell'operazione di polizia lascino legittimamente presumere che fosse avvertita l'urgenza di individuare soggetti di tale nazionalità e di procedere velocemente senza verificare la posizione individuale di ciascuno. Risulta quindi evidente che la procedura semplificata seguita dall'Italia per il rimpatrio di cittadini sudanesi nell'arco temporale di riferimento, e in particolare ai danni del ricorrente, si sia tradotta nella realizzazione di vere e proprie espulsioni collettive (cfr. Sent. 5 febbraio 2002, Conka c. Belgio, ric. n. 51564/99; Dec. 23 febbraio 1999, Andric c. Svezia sent. 23 febbraio 2012, Hirsi c. Italia, ric. n. 27765/09). Inoltre, anche laddove si volesse considerare esaminata la posizione di ogni singolo ricorrente, si rammenta che il carattere collettivo dell'espulsione deve riferirsi alla dimensione di gruppo che colpisce il singolo, solo ed in quanto appartenente ad un determinato gruppo che costituisce il target di una determinata operazione di polizia, come nel caso di specie, rivolta esclusivamente ai cittadini sudanesi. Invero, il mero esame individuale non consente per ciò solo di considerare soddisfatto il divieto di espulsioni collettive (Conka contro Belgio al par. 59).</p>
Art. 13 in relazione alla doglianza dell'art. 3 CEDU	<p>Si ravvisa una violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3, poiché, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo, il ricorrente non poteva agire contro il provvedimento di espulsione in modo da impedire o sospendere il rimpatrio. Infatti, nell'ordinamento italiano non è previsto che il ricorso avverso l'espulsione abbia effetto sospensivo, con l'inevitabile conseguenza di produrre effetti irreparabili come nel caso del ricorrente. La normativa di riferimento è chiara al riguardo ed è rinvenibile all'art. 13 comma 8 D.lgs 286/98 in combinato disposto con l'art. 18 d.lgs 150/2011. Ulteriormente, si rileva come al ricorrente non sia stato consegnato un decreto di espulsione o di allontanamento o altro provvedimento della Pubblica Amministrazione e come in ogni caso a questo non sia stata data possibilità di richiedere asilo politico. Infatti, il ricorrente non ha ricevuto le informazioni al momento del suo arrivo in Italia (dovute sulla base dell' art. 8 della Direttiva 32/2013/UE) o successivamente e nonostante le sue chiare richieste di non essere riportato in Sudan avanzate di fronte al Giudice di pace e in seguito al cospetto delle forze di polizia al momento dell'imbarco, non ha avuto accesso alle procedure di protezione internazionale. Si ricorda che tali preclusioni all'accesso alla procedura, conseguenti al mancato adempimento dell' onere informativo, non sono isolate nel sistema italiano, tanto che la stessa Corte di Cassazione ha condannato il Ministero dell'interno (per violazione dell'art. 8 della Direttiva 32/2013/UE), per non aver adempiuto all'onere di fornire informazioni sul diritto di asilo ai cittadini stranieri giunti alla frontiera italiana (con ordinanza del 5926/2015 - confermata nella successiva ordinanza n. 25797/2016)</p>
Art. 13 in relazione alla doglianza dell' art. 4 prot. 4 Cedu	<p>Si ravvisa la violazione di questo combinato disposto in quanto al ricorrente non è mai stato notificato alcun decreto di espulsione e conseguentemente gli è stato impedito di impugnarlo; inoltre, in Italia non è previsto un ricorso con effetto sospensivo avverso i provvedimenti di espulsione, con la conseguenza che in pendenza dell'eventuale procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria si possono verificare effetti irreversibili, che stante la contestuale violazione dell'art. 3 comportano gravissimi danni irreparabili. La normativa di riferimento è chiara al riguardo ed è rinvenibile all'art. 13 comma 8 D.lgs 286/98 in combinato disposto all'art. 18 D.lgs 150/2011.</p>
Art. 14 in relazione alla doglianza dell'art. 4 prot. 4 Cedu	<p>L'operazione di espulsione collettiva è stata condotta con modalità discriminatorie, perché specificamente rivolta ad un gruppo di cittadini stranieri solo in quanto appartenenti ad una determinata nazionalità.</p>

3. Rispetto dei criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione

Per ogni doglianza, confermare di aver esperito i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, ivi comprese le vie d'appello, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

61. Doglianza
Art. 3 C.E.D.U., art. 4 Prot. 4, art. 13 in relazione alla doglianza dell'art. 3 C.E.D.U.; art. 13 in relazione alla doglianza dell'art. 4 Prot. 4, art. 14 in relazione alla doglianza dell'art. 4 prot. 4.

Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva
Il termine di 6 mesi per la presentazione del presente ricorso decorre dal 24 agosto 2016 (giorno dell'avvenuto rimpatrio forzato) e scade il 24 febbraio. Per nessuna delle doglianze sollevate è stato possibile esperire i rimedi interni, in quanto gli stessi erano indisponibili per il ricorrente sia prima, sia dopo l'espulsione ed in ogni caso i rimedi non sarebbero stati effettivi. Il ricorrente, anzitutto, non ha potuto esperire i rimedi interni in quanto non ha mai ricevuto un atto impugnabile. In secondo luogo, anche qualora lo stato italiano avesse notificato un atto di espulsione, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità realistica di poterlo impugnare, a causa della celerità con cui è avvenuta l'espulsione, il contestuale stato di detenzione e della mancanza di una normativa italiana interna che attribuisca in questi casi al cittadino straniero la possibilità di ottenere una sospensione dell'esecutività per un tempo ragionevole per poter avviare il ricorso. L'ordinamento italiano si limita ad attribuire al cittadino straniero la possibilità di impugnare l'atto (sempreché venga notificato) nel suo paese di origine, con delle modalità che nel caso di specie appaiono del tutto irrealistiche ed impraticabili (come meglio evidenziato nel paragrafo successivo). Una impugnazione che comunque non costituisce un rimedio effettivo rispetto alle persecuzioni a cui lo stesso viene sottoposto nel paese di origine in seguito al rimpatrio forzato. Si consideri come il ricorso avverso il decreto di espulsione e il rimpatrio forzato non prevede alcun effetto sospensivo, tanto da non poter essere considerato come un rimedio effettivo, poiché non avrebbe consentito al ricorrente di attendere in Italia l'esito e quindi di bloccare il suo rimpatrio in Sudan, ossia in un Paese in cui è altissimo il rischio di trattamenti disumani. Il quadro normativo italiano sopradescritto è costituito dall'art. 13 comma 8 in combinato disposto con l'art. 18 del d.lgs. 150/2011.
Per completezza espositiva, infine, si rileva come al ricorrente non sia stata data possibilità di richiedere asilo politico. Il ricorrente non ha ricevuto le informazioni al momento del suo arrivo in Italia (dovute sulla base dell'art. 8 della Direttiva 32/2013/UE) e nonostante le sue chiare richieste di non essere riportato in Sudan avanzate di fronte al Giudice di pace e successivamente al cospetto delle forze di polizia al momento dell'imbarco, non ha avuto accesso alla procedure di protezione internazionale.

52. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

53. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo

Il ricorrente non ha esperito alcuno dei rimedi interni previsti, in quanto né nella prassi lo stesso è stato messo nelle condizioni di farlo, né i rimedi previsti erano azionabili né ex ante, né ex post l'avvenuta espulsione. Il ricorrente non ha ricevuto il decreto di espulsione né altro documento che lo stesso avrebbe potuto impugnare. L'art.13 D.lgs 286/98 e l'art. 18D.lgs 150/2011 stabiliscono che il rimpatrio può essere immediatamente eseguito, non vi è il diritto ad un termine per rimanere in Italia per presentare il ricorso. Lo straniero ha il diritto di presentare ricorso nel suo paese di origine, tramite l'ambasciata italiana o via posta entro 60 giorni. Tuttavia, il ricorrente è privo di passaporto e al suo ritorno in Sudan gli è stata comminata la sanzione del divieto di espatrio per i successivi 5 anni; conseguentemente, il ricorrente non potrà possedere il passaporto fino all'agosto del 2021. Al contempo, secondo quanto accertato anche dai sottoscritti avvocati durante la visita in Sudan, non è possibile fare accesso all'ambasciata italiana in Khartoum senza un passaporto in corso di validità. A ciò si aggiunga come il ricorrente attualmente viva in una situazione di sostanziale clandestinità, non potendo fare rientro in Darfur e versando quindi in un profondo isolamento sociale ed economico. Ai difensori, per ragioni di sicurezza, non è stato possibile recarsi in Sudan prima di dicembre 2016, unendosi ad una missione ufficiale degli europarlamentari. Ed in ogni caso, per gli avvocati sarebbe stato necessario munirsi di una procura stilata dal notaio, il che sarebbe risultato gravemente pericoloso per il ricorrente, esponendolo a una visibilità eccessiva. Infine, appare del tutto irrealistico che il ricorrente, potesse, entro 60 giorni, senza aver ricevuto copia del provvedimento e vivendo nelle condizioni sopra descritte, senza l'ausilio di alcun difensore, avvalersi della possibilità di spedire il ricorso tramite posta.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

64. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

65. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

66. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

67. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti. Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È quindi Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali. È FONDAMENTALE :

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo e
- NON SPILLARE, rilegare o unire con nastro adesivo i documenti.

68. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi. Indicare il numero di pagina corrispondente ad ogni documento.

1.	documento identificativo del ricorrente	pag. 5
2.	Programma missione ufficiale del 19 – 21 Dicembre 2016 e visto di ingresso in Sudan del difensore	pag. 5
3.	Lettera scritta all'Espresso dal dott. Pinto Direttore della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	pag. 6
4.	verbali di alcuni cittadini sudanesi innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale circa le resistenze opposte al rimpatrio	pag. 6
5.	Rapporto del Danish Immigration Service and UK Home Office, sulle condizioni di vita dei cittadini del Darfur a Khartoum	pag. 6
6.	Testo del memorandum di intesa tra Italia e Sudan del 3 Agosto 2016	pag. 6
7.	Elenco delle cause iscritte a ruolo dal giudice di pace di taranto del 21 agosto 2016 che infatti riportano solo convalide a cittadini sudanesi	pag. 6
8.	Articolo di stampa in cui si riportano le dichiarazioni del ministero Alfano	pag. 7
9.	Decisioni di riconoscimento dello Status di rifugiato di alcuni cittadini sudanesi scampati al rimpatrio del 24 agosto e in cui espressamente la Commissione Territoriale riconosce la protezione in forza delle persecuzioni in Darfur	pag. 7
10.	Denunce pubbliche della operazione di rimpatrio di massa presentate da varie associazioni italiane, la lettera a firma degli europarlamentari e alcuni articoli di stampa	pag. 7
11.	Alcune interrogazioni parlamentari scaricabili anche dal sito http://www.camera.it/leg17/205	pag. 7
12.	Riferimenti ai mandati di arresto del dittatore del Sudan della Corte Penale Internazionale di Giustizia	pag. 7
13.	Rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch, il report di the Independent Expert on the situation of Human rights in Sudan, Human Rights Council UN, Report of the Secretary-General on the African UnionUnited	pag. 7
14.	Risposta scritta del ministero degli esteri all'interrogazione parlamentare sulla situazione in Darfur del Maggio 2016	pag. 8
15.		pag.
16.		pag.
17.		pag.
18.		pag.
19.		pag.
20.		pag.
21.		pag.
22.		pag.
23.		pag.
24.		pag.
25.		pag.

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

59. Osservazioni

Si richiede, ove possibile, di oscurare i dati personali del ricorrente, in modo da circoscrivere i pericoli di ritorsione operabili dal governo del Sudan

Dichiarazione e firma


Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

70. Data

1	3	0	2	2	0	1	7	es. 27/09/2015
G	G	M	M	A	A	A	A	

Il/i ricorrente/i o il/i suo/i rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

71. Firma/e Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente



Dario Felliccio

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte. Nel caso in cui il ricorrente sia rappresentato, la Corte corrisponderà esclusivamente con il suo rappresentante (sia esso avvocato o meno).

72. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Avv. Salvatore Fachile, piazza Mazzini, 00195 Roma

Il formulario di ricorso completato deve essere firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
6/075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

